



UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera

Provincia di Pisa

Rep. N.

87/2010

CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE AD OPERA DELL'UNIONE VALDERA

In data 16 NOVEMBRE 2010 presso la sede dell'Unione Valdera, sita
in Pontedera, Viale Piaggio 32;

TRA

l'Unione Valdera, C.F. 01897660500, rappresentata dal Direttore Generale Giovanni Forte, in esecuzione della deliberazione del Consiglio n. 28 del 08.11.2010, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di CALCINAIA, C.F. 81000390500, rappresentato dal Sindaco Lucia Ciampi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio n. 88 del 13.11.2010, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di LARI, C.F. 00350160503, rappresentato dal Sindaco Ivan Mencacci, in esecuzione della deliberazione del Consiglio n. 55 del 11.11.2010, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di PONSACCO, C.F. 00141490508, rappresentato dal Sindaco Alessandro Cicarelli, in esecuzione della deliberazione del Consiglio n. 65 del 15.11.2010, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di PONTEDERA, C.F. 00353170509, rappresentato dal Sindaco Simone Millozzi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio n. 87 del 09.11.2010, esecutiva ai sensi di legge;

di seguito nominati indistintamente Enti sottoscrittori;

Premesso che

in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valdera;

lo Statuto dell'Unione, all'art. 9, comma 2, include tra le funzioni da attribuire all'Unione i Servizi tecnici di progettazione, la gestione associata degli appalti di lavori, forniture e servizi, la gestione associata degli espropri, e altre funzioni complementari o strumentali alla realizzazione delle precedenti;

all'art. 10, comma 2, del medesimo Statuto è previsto che *"Le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 sono trasferite dai Comuni all'Unione mediante specifiche convenzioni adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la funzione."*;

l'Unione Valdera ha assunto, con convenzione n. reg 41 in data 26/05/2009 le funzioni di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche già specificamente attribuite al disciolto Consorzio Sviluppo Valdera, nonché la progettazione e realizzazione di opere complesse, gestione aree PIP e PEEP;

Occorre adesso, a seguito dell'esperienza svolta in questo periodo, provvedere a stipulare una nuova convenzione che regoli più dettagliatamente i rapporti tra gli enti relativamente alle opere che i Comuni vorranno attribuire alla competenza dell'Unione.

Tutto ciò premesso i soggetti su indicati convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità della Convenzione

1. Gli enti sottoscrittori mediante la presente convenzione definiscono le disposizioni di dettaglio relativamente alla funzione di progettazione e realizzazione di opere pubbliche complesse, già attribuite dalla convenzione n.41 del 2009.
2. La complessità dell'opera viene determinata con riferimento all'importo e alla caratteristica dell'opera in rapporto alla dimensione dell'ente territoriale interessato e deve essere condivisa dall'Unione e dal Comune interessato.
L'opera viene individuata come complessa in relazione alla rilevanza della stessa con atto dell'Unione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1. L'Unione svolge le funzioni di cui all'art. 1 attraverso proprio personale nonché mediante avvalimento di personale dipendente dai Comuni, con le modalità previste dallo specifico accordo.
2. L'Unione agisce in qualità di stazione appaltante, dall'acquisizione dei finanziamenti alla riconsegna delle opere finite agli enti interessati.
3. L'Unione è quindi titolare della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché delle attività collaterali alla progettazione, quali la redazione del piano della sicurezza ed altri adempimenti obbligatori connessi alla realizzazione dell'opera.
4. All'Unione spetta l'espletamento delle procedure concorsuali, la stipulazione dei contratti, la direzione dei lavori, tutor di cantiere, la gestione dei contratti, nonché il controllo e vigilanza sull'esecuzione.
La gestione delle procedure espropriative in nome e per conto del Comune attraverso l'istituzione di un apposito ufficio per le espropriazioni, su espressa

richiesta del singolo Comune, che può mantenere tale funzione nella propria competenza.

5. L'Unione quale amministrazione aggiudicatrice, approva un proprio Piano triennale delle OOPP delle opere da realizzare in nome e per conto dei comuni sulla base di una proposta presentata dalle Amministrazioni interessate.

Art. 3 – Rapporti finanziari per il finanziamento dell'opera

1. Nel caso di indebitamento contratto dall'Unione per la realizzazione dell'opera pubblica, fermo rimanendo quanto disposto dagli articoli 8 e 9 della presente convenzione, al verificarsi delle condizioni di cui al successivo comma, il Comune subentrerà in tutte le obbligazioni esistenti in capo all'Unione Valdera verso la Cassa Depositi e Prestiti Spa (o altro istituto mutuante) previste ai sensi del mutuo contratto con la stessa, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligazione di effettuare il pagamento delle residue rate di ammortamento comprensive di capitale e interesse del mutuo e di qualsivoglia altro importo a qualsiasi titolo dovuto dall'Unione Valdera ai sensi del contratto di finanziamento stipulato per la realizzazione del progetto relativo alla singola opera pubblica.
2. Il subentro da parte del Comune per gli obblighi previsti dal mutuo acceso avverrà al verificarsi di ipotesi di inadempienza contrattuale da parte dell'Unione Valdera nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti Spa (o altro istituto mutuante) nei limiti delle condizioni previste dal contratto di mutuo stipulato in relazione alla realizzazione del progetto della singola opera pubblica.

Art. 4 – Programmazione

I procedimenti afferenti le attività di cui all'art. 2 saranno riportati in apposito programma operativo (incluso nel PEG dell'Unione e del Comune beneficiario), uno per ciascuna opera da realizzare, nel quale saranno riportati caratteristiche, tempi e importi delle opere da realizzare.

A tal fine le Amministrazioni interessate formulano all'Unione una proposta contenente il crono programma, il costo previsto delle opere e delle risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione dell'attività richiesta.

L'Unione, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, valuta la congruità della proposta in termini di costi, tempi e risorse umane e strumentali indicate, individua le eventuali risorse aggiuntive necessarie e ne stima i costi, proponendo il programma operativo alla Giunta dell'Unione.

Le obbligazioni di tale programma decorrono dal momento in cui l'Unione ha effettiva disponibilità delle risorse messe a disposizione da parte delle amministrazioni aderenti al programma stesso.

Il Programma opera con valore pluriennale fino al compimento delle attività previste e ogni necessità di variazioni sostanziali viene comunicata alle amministrazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.

Art. 5 – Referenti dei Comuni

Ciascun Comune individua e comunica all'Unione un referente tecnico ed uno politico per le funzioni di cui alla presente convenzione, allo scopo di mantenere un collegamento costante tra il gestore dei servizi (Unione) e gli utilizzatori (Comuni).

Handwritten signatures on the right margin of the page, including a signature at the top right, a signature in the middle right, a signature below it, a signature further down, and a signature at the bottom right.

Art. 6 - Durata e validità della convenzione

La presente convenzione ha una durata di trenta anni a partire dalla data di stipula ed entra immediatamente in vigore.

Art. 7 - Recesso dalla convenzione

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo.

Qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno, il recesso medesimo avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi tra gli enti.

E' escluso comunque il recesso nel primo biennio di validità della convenzione

Il recesso è comunque preceduto dalla regolazione dei rapporti con l'istituto mutuante relativamente alle opere in corso.

L'Unione porta comunque a compimento, anche successivamente al recesso, le attività inserite nei programmi operativi precedentemente approvati, fatte salve diverse pattuizioni tra l'Unione e l'ente interessato.

Si applicano in merito le disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto dell'Unione

Art. 8 – Struttura dei costi

I costi per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione sono così suddivisi:

- costi relativi alle funzioni di coordinamento e supervisione tecnica, da suddividere tra tutti gli enti partecipanti alla funzione, in proporzione all'entità ed alla complessità delle opere attribuite alla competenza dell'Unione;
- costi generali di funzionamento, parimenti ripartiti in base all'entità ed alla complessità delle opere attribuite alla competenza dell'Unione;
- costi diretti per la realizzazione delle opere, integralmente a carico del comune interessato, mediante trasferimenti specifici o accollo degli oneri conseguenti all'indebitamento contratto dall'Unione per la realizzazione dell'opera.

Art. 9 – Determinazione e ripartizione delle spese

In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito del bilancio di previsione annuale dell'Unione, suddiviso per servizi e funzioni.

Il Piano finanziario potrà essere variato, in relazione allo svilupparsi del servizio associato, mediante decisione della Giunta dell'Unione.

Art. 10 - Resoconto sull'attuazione dei programmi

Il resoconto in ordine all'attuazione dei programmi viene reso almeno annualmente nell'ambito del rendiconto dei servizi gestiti dall'Unione.

Art. 11 – Adesioni successive alla gestione associata

La presente convenzione ha carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non risultino tra i sottoscrittori della presente.

L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'ente locale 'entrante' ed è recepita con provvedimento di presa d'atto della Giunta dell'Unione.

Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione.

In tali casi, gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Direttore dell'Unione.

Art. 12 - Controversie

Le controversie tra i Comuni e l'Unione per i servizi e le funzioni di cui alla presente convenzione, sia relativi ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminati nell'ambito della Giunta dell'Unione, come previsto dall'art. 3 della convenzione istitutiva dell'Unione Valdera.

Art. 13– Norme Transitorie, Finali e di Rinvio


Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello statuto dell'Unione della Valdera, in quanto compatibili.

La presente convenzione integra e modifica la precedente convenzione n.41/2009, ferma rimanendo la validità delle precedenti disposizioni per tutto quanto non riguarda la materia delle opere pubbliche oggetto della presente.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'atto, che si compone di n.5 (cinque) facciate su 3 (tre) pagine, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

UNIONE VALDERA




Comune di CALCINAIA



Comune di LARI



Comune di PONSACCO



Comune di PONTEDERA


IL SINDACO
Avv. Simone Millozzi

